



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario N. 80 del 12.05.2011

OGGETTO:

**CRITERI E MODALITA' PER LA RATEAZIONE DEL PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto prefettizio in data 2 dicembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacotini** viene nominata Commissario Straordinario per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, adotta la seguente deliberazione

Rilevato che frequentemente pervengono all'Ufficio di Polizia Locale richieste di rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada da parte di numerosi soggetti stante la loro difficoltà economica ad estinguere il debito in un'unica soluzione;

Ritenuto, quindi, necessario disciplinare in maniera organica la concessione del beneficio della rateazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie nei casi di verbali per violazioni al Codice della Strada;

Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 202 bis del Codice della Strada l'autorità competente alla ricezione della richiesta di rateazione è il Sindaco nel caso in cui la violazione sia stata accertata da Funzionari, Ufficiali e Agenti dei Comuni (comma 3);

Ricordato che per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'applicazione del Dlgs n. 285/92 - Codice della strada- l'art. 194 (titolo VI- capo I) stabilisce che in tutte le ipotesi di cui è previsto che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Preso altresì atto che con L. 29.07.2010 n. 120 (art. 38 c. 1) è stato inserito l'art. 202 bis del C.d.S. "Rateazione delle sanzioni pecuniarie" il cui disposto, sebbene non sia ancora intervenuto apposito decreto interministeriale, può essere direttamente applicato in forza della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale U.T.G. e Autonomie prot. n. 006535 class. M del 22.04.2011 *"in considerazione dei criteri sufficientemente definiti recanti dalla fonte primaria in argomento (C.d.S.), che non potrebbero comunque essere modificati dalla disciplina regolamentare, sia in relazione alle finalità sociali che la norma consegue, apprestando una facilitazione a beneficio del trasgressore in disagiate condizioni economiche, sia, infine, tenendo conto dello scopo deflattivo del contenzioso, in quanto la proposizione dell'istanza implica rinuncia la ricorso tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale"*;

Preso altresì atto di ulteriori passaggi della succitata nota ministeriale tra cui, in particolare:

1. richiamo allo scrupoloso rispetto delle prescrizione dettate dal legislatore, anche con riferimento al limite minimo per la concessione del beneficio (€ 200,00) ed al criterio di valutazione dello stato di disagio del trasgressore come da dichiarazione dei redditi;
2. modalità con cui l'Amministrazione può pronunciarsi con espresso provvedimento favorevole o sfavorevole ed evidenza del valore giuridico del silenzio rifiuto (con conseguente obbligo di notifica all'interessato per tutte le tre ipotesi evidenziate);
3. fissazione del termine di 30 giorni per il pagamento in unica soluzione a seguito di comunicazione di silenzio rigetto o di notifica di espresso diniego;
4. possibilità impugnativa davanti al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o del silenzio rigetto;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare secondo quanto previsto dall'art. 202 bis C.d.S., reso applicabile dalla succitata nota ministeriale, la concessione del beneficio della rateazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada;

Richiamata la precedente Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 24.03.2011 a completamento e corredo della presente ai fini di una disciplina organica delle ipotesi di rateazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

D E L I B E R A

1. di stabilire quali criteri e modalità per la rateazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate dagli organi di Polizia Locale di questo Ente (nonché dal Servizio di Ausiliari del Traffico) quelli di cui all'art. 202 bis del C.d.S (commi da 1 a 8) così come resi applicabili dalla nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali meglio in premessa richiamata e dalla stessa integrati;
2. di ravvisare nel Sindaco il soggetto destinatario delle istanze inoltrare in argomento per il tramite dell'Ufficio di Polizia Locale e di ravvisare nel Dirigente Settore Polizia Locale il soggetto competente all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. di disporre a che il titolare del verbale debba dichiarare nell'istanza mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/00 , di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 202 bis C.d.S. e di essere in possesso dei requisiti di reddito nella norma indicati. A tal fine si propone l'allegato fac-simile per la presentazione dell'istanza (Allegato A);
4. di stabilire che in caso di accoglimento dell'istanza, l'Ufficio di Polizia Locale provveda alla verifica del pagamento di ciascuna rata;
5. di stabilire che il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
6. di disporre che il termine ultimo di pagamento di ogni rata mensile viene fissato nell'ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo;
7. di stabilire che l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente.
8. di disporre che la concessione del beneficio viene annotata nel sistema informativo e l'ufficio non potrà procedere alla formazione del ruolo nel caso che le rate vengano pagate regolarmente.
9. di estendere l'efficacia del presente provvedimento anche alle istanze di pagamenti rateali attualmente giacenti presso gli Uffici, previa verifica del rispetto delle disposizioni e delle modalità come sopra stabilite;
10. di demandare al Settore Polizia Locale la determinazione delle spese del procedimento da porsi a carico del beneficiario;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ALLEGATO "A" Fac-simile di istanza

AL SIG. SINDACO
PER IL TRAMITE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Via Giolitti, 24
20098 San Giuliano Milanese

OGGETTO: Richiesta rateazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazione alle norme del Codice della Strada.

II/La sottoscritto/a

nato/a a il

e residente a CAP

In via N.

Cod. Fisc.

Documento

tel. Fax

E-mail

premesso che, in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti: *indicare estremi del Verbale di violazione (numero e data)*

che, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/00, consapevole della responsabilità penale derivante dalle dichiarazioni mendaci, dichiara:

- di avere un reddito familiare annuo complessivo, di euro come da ultima dichiarazione I.r.p.e.f.
- di avere n. familiari conviventi
- di essere proprietario di immobili **SI** – **NO** (*barrare l'opzione prescelta*)
- altre dichiarazioni (*atte a comprovare il diritto al beneficio della rateazione*):
.....



Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

.....
.....
CHIEDE

di essere ammesso al pagamento rateale della/e sanzione/i sopra indicata/e, pari al totale di euro, nella misura:

massima concedibile,

oppure

nella seguente misura: € per n. rate

All'uopo allega la documentazione comprovante le condizioni economiche al fine del beneficio della rateazione.

Data

IL RICHIEDENTE

.....

Ai fini della concessione del beneficio della rateazione, lo scrivente concede le autorizzazioni previste dal D.lgs. n. 196/03, in ordine al trattamento dei dati personali.

Data

IL RICHIEDENTE

.....

AVVERTENZE

1. La rateazione è ammessa esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di reddito del nucleo familiare di cui fa parte il richiedente, relativi all'anno precedente l'istanza:
 - a) reddito non superiore ad € 10.628,16 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da un'unica persona;
 - b) reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti da tutti i conviventi compresi l'istante entro un massimo di € 10.628,16 elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

2. La rateazione è ammessa per gli importi di seguito indicati e per il numero di rate a fianco di ciascun importo indicato:

importo sanzione	n. massimo rate mensili di pari importo
Fino a € 200.00	Nessuna rateazione
> € 200,00 - fino ad € 2.000,00	Max 12 rate
>€ 2.001,00 - fino ad € 5.000,00	Max 24 rate
>oltre € 5.001,00	Max 60 rate

3. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00;



San Giuliano Milanese

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 80 IN DATA 12 MAGGIO 2011**

OGGETTO:

**CRITERI E MODALITA' PER LA RATEAZIONE DEL PAGAMENTO
DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA.**

PARERI ESPRESSE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale, esprime parere **favorevole** per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

San Giuliano Milanese, li 11.05.2011



Il Dirigente del Settore
(dott. *Manuela Simighini*)



DAIT - Direzione Centrale UTG e Autonomie
Prot. Uscita del 22/04/2011
Numero **0006535**
Classifica M



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

22 APR. 2011

- AI SIGG. PREFETTI **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA **AOSTA**

E, per conoscenza :

- AL MINISTERO DELL'E INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via Caraci, 36 **ROMA**
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Via Tuscolana, 1558 **ROMA**

Oggetto : Legge 120/2010, recante : *Disposizioni in materia di sicurezza stradale.*

Com'è noto la legge in oggetto ha apportato significative novità al Codice della strada, sia con la modifica e l'integrazione di alcune disposizioni del previgente testo, sia con l'introduzione *ex novo* di altre norme.

Con riferimento ai più rilevanti aspetti innovativi sono pervenute a questo Dipartimento, già in fase di prima applicazione, numerose richieste di chiarimenti, in relazione alle quali si forniscono le seguenti indicazioni, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui si richiamano le circolari precedenti.

0000000000



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Art. 218, comma 2 (Sanzione accessoria della sospensione della patente e permesso orario).

Con riferimento alla innovativa previsione recata dal comma 2 dell'art.218 (*Sanzione accessoria della sospensione della patente*) di uno speciale permesso di tre ore giornaliere per motivi di lavoro, si ritiene opportuno precisare che l'autorizzazione, oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate nella norma, quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia connessa a fattispecie che hanno rilevanza penale.

La precisazione assume particolare significato in relazione all'art.186 (*Guida sotto l'influenza dell'alcool*), poiché il permesso in questione deve ritenersi applicabile con esclusivo riguardo alla fattispecie depenalizzata di cui al comma 2, lettera a) e non anche alle fattispecie contemplate alle lettere b) e c) dello stesso comma, nonché in relazione all'art.186-bis.

Analogamente, l'autorizzazione deve ritenersi preclusa con riguardo alle infrazioni costituenti reato contemplate nell'art. 187 (*Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti*).

La soluzione interpretativa prospettata, oltre che coerente con l'impianto complessivo della legge in oggetto, caratterizzata dall'inasprimento del regime sanzionatorio nelle ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica che danno luogo a responsabilità penale, trova supporto in un argomento di carattere sistematico, costituito dalla collocazione dell'art. 218 nell'ambito della sezione seconda del titolo sesto del codice, che disciplina le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.

oooo0000oooo

Art. 202-bis (Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie).

La disposizione consente di applicare alle sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della strada la medesima facilitazione finora prevista dall'art. 26 della legge 689/81, per somme dovute in conseguenza di ordinanze-ingiunzioni.

In attesa dell'apposito decreto interministeriale, previsto dal comma 9 dell'art.202-bis, si ritiene che la disposizione possa essere direttamente applicata.

Ciò sia in considerazione dei criteri sufficientemente definiti recati dalla fonte primaria in argomento, che non potrebbero comunque essere modificati dalla disciplina regolamentare, sia in relazione alle finalità sociali che la norma persegue, apprestando una facilitazione a beneficio del trasgressore in disagiate condizioni economiche, sia, infine, tenendo conto dello scopo deflattivo del contenzioso, in quanto la proposizione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

della istanza implica rinuncia al ricorso tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale.

Resta fermo, comunque, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni dettate dal legislatore ed in particolare del limite minimo di duecento euro per la concessione del beneficio, oltreché del criterio di valutazione dello stato di disagio economico del trasgressore, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Una volta ricevuta l'istanza, che l'interessato deve inoltrare anche all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, l'Amministrazione può pronunciarsi con espresso provvedimento in senso favorevole o sfavorevole; l'eventuale silenzio, decorsi novanta giorni, produce il rigetto della stessa.

Sia nelle ipotesi di accoglimento, che in caso di espresso provvedimento di rigetto, come pure di decorrenza del termine che sostanzia il silenzio-rigetto, è necessario procedere alla notifica all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del Codice.

L'esito dell'istanza va, altresì, comunicato al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

Dalla notifica del rigetto, ovvero dalla comunicazione relativa al silenzio-rigetto, decorre il termine di trenta giorni previsto per effettuare il pagamento della sanzione nella misura intera.

Nel silenzio della norma, si ritiene che il provvedimento di rigetto dell'istanza come pure la comunicazione del silenzio-rigetto formatosi, possano essere impugnati davanti al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla relativa notifica.

In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore procederà alla verifica del pagamento di ciascuna rata ed in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio.

oooo0000oooo

Art.224-ter (Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato)

L'introduzione nella disciplina codicistica dell'art 224-ter ha comportato, per le ipotesi di reato cui consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la qualificazione amministrativa del provvedimento ablatorio, ora rimesso alla competenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

del Prefetto ai sensi del comma 2 della disposizione.

In tal modo, mentre l'illecito che costituisce il presupposto della confisca ha conservato, in quanto ipotesi di reato, la propria natura penale, il cui accertamento e le conseguenti decisioni restano affidate al Magistrato, la suddetta sanzione accessoria della confisca, analogamente alla sanzione del fermo e alla misura cautelare del sequestro, hanno acquistato carattere amministrativo.

La nuova configurazione della procedura, ove applicata nel senso di ritenere che debba necessariamente attendersi la pronuncia irrevocabile del Magistrato penale prima di potersi procedere alla vendita o rottamazione del veicolo sequestrato, comporterebbe un sensibile aggravio delle spese di custodia, attesa la durata indefinita del processo, durante il quale il veicolo dovrebbe essere permanentemente affidato ad uno dei soggetti di cui all'art.214-bis.

Ciò contrasterebbe con la *ratio* della stessa norma da ultimo citata come introdotta nell'impianto codicistico dall'art. 38 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 236/2003, il quale è stato voluto dal legislatore con la finalità di contenere gli oneri custodiali, prevedendo l'affidamento del veicolo oggetto di sequestro al proprietario e, in via subordinata e comunque per una durata definita, alle depositerie convenzionate.

Si ritiene, pertanto, che il richiamo effettuato dall'art.224-ter agli artt.213 e 214-bis possa essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art.213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate

oooo00000oooo

Art. 186 (Depenalizzazione dell'illecito previsto dall'art. 186, comma 2 lett. a))

Il nuovo testo della norma, relativo alla depenalizzazione delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a)), ha posto il problema della sanzionabilità delle violazioni che, accertate prima dell'entrata in vigore della norma e come tali aventi rilevanza penale, rivestono ora, sotto il profilo sanzionatorio, natura amministrativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Le Autorità Giudiziarie, all'atto della entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 186 come novellato dall'art. 33 della legge in oggetto, non hanno dato ulteriore corso alle procedure in sede penale, trasmettendo gli atti ai Prefetti.

Sulla detta problematica, nell'immediatezza del mutamento normativo, si è espressa la Corte di Cassazione con apposito parere (Rel. n. III/08/2010), secondo il quale i procedimenti penali originati dalle fattispecie in argomento non avrebbero dovuto avere ulteriore corso, ricorrendo l'ipotesi dell' *abolitio criminis*.

Al riguardo si osserva che, stante la mancanza di una disciplina transitoria, anche le Autorità amministrative versano nella giuridica impossibilità di procedere, atteso il principio di irretroattività e di stretta legalità di cui all'art. 1 della legge 689/81 che caratterizza l'illecito amministrativo.

L'evidenziato problema di successione di leggi nel tempo ha avuto riflessi anche per quanto concerne la misura cautelare del sequestro dei veicoli, che, originariamente di carattere penale ai sensi dell'art. 321 c.p.p., ha assunto connotazione amministrativa, poiché, nella gran parte dei casi, le competenti Autorità Giudiziarie hanno disposto il dissequestro senza ulteriori indicazioni, con il conseguente rientro dei mezzi nella disponibilità dei proprietari. Per tale motivo si riterrebbe che un nuovo sequestro amministrativo risulti impraticabile, anche in considerazione della circostanza che le fattispecie in argomento sono destinate ad esaurirsi nel tempo.

oooo0000oooo

Art 204-bis (Ricorso al giudice di pace).

I problemi posti dalla disposizione riguardano, in particolare, il comma 4-bis con specifico riferimento al delicato tema della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

Il comma 4-bis, introdotto *ex-novo* dalla legge in oggetto, dispone che, per le violazioni opposte accertate da organi dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Prefetto, che "può essere rappresentato in giudizio da funzionari della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo".

Con l'innovativa previsione il legislatore ha inteso, da un lato, realizzare una semplificazione procedurale, rendendo superfluo il preventivo inoltro al Ministero dei ricorsi ai Giudici di pace - posto in essere in adesione ad un consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione, che non riteneva sufficiente la mera notifica alle Prefetture- UTG - e, dall'altro, chiarire che il Prefetto può essere rappresentato in giudizio dai funzionari di cui dispone, con ciò superando le incertezze interpretative che inducevano taluni Giudici di pace a ritenere legittimato esclusivamente il Vice Prefetto con funzioni vicarie o, al più, i dirigenti in servizio presso la Prefettura, con esclusione di altri dipendenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Alla luce della nuova formulazione della norma si pone il problema se sia possibile estendere ulteriormente la delega alla rappresentanza in giudizio ad altri soggetti al fine di fronteggiare l'esigenza, da più sedi segnalata, di una efficace tutela in sede processuale dell'Amministrazione, in atto non possibile con le limitate risorse di cui si dispone.

In proposito sono in corso iniziative, anche di carattere normativo, volte a superare le cennate difficoltà anche al fine della riscossione degli introiti derivanti da sanzioni pecuniarie e per evitare l'incremento delle spese di giustizia in caso di soccombenza per effetto del riformato art. 92 del c.p.c. .

Art.120 (Requisiti morali per il rilascio dei titoli abilitativi alla guida).

La norma, dapprima integralmente sostituita dalla legge n. 94/2009 e successivamente modificata, in modo limitato, dalla legge 120/2010, ha inteso, in un'ottica di maggior rigore rispetto alla previgente disciplina, ampliare l'ambito di operatività delle cause ostative al rilascio della patente di guida e, contestualmente, dei motivi che ne impongono la revoca.

Il raggio di applicazione della disposizione è stato, altresì, esteso dal punto di vista oggettivo ovvero con riguardo alla tipologia dei titoli abilitativi contemplati nella stessa, soprattutto in considerazione di veicoli abitualmente utilizzati da adolescenti e giovani.

La disposizione, ferma restando la salvaguardia delle garanzie giurisdizionali ed amministrative previste dai principi generali dell'ordinamento e dalla normativa di specie per i soggetti destinatari di provvedimenti a contenuto interdittivo o sanzionatorio, ha, in particolare, sollevato perplessità con riguardo ad alcuni profili applicativi sotto elencati, in relazione ai quali si forniscono le seguenti indicazioni:

- Inapplicabilità del principio del *favor rei*: in tema di depenalizzazione, il principio del *favor rei* che, com'è noto, costituisce in materia penale un basilare criterio interpretativo- applicativo nel caso di successione delle leggi nel tempo, non trova riscontro. Il novellato art.120, ancorché comporti effetti sanzionatori più rigorosi, si applica, pertanto, anche a situazioni che hanno avuto origine prima dell'entrata in vigore della legge n.94/2009, avvenuta l'8 agosto 2009.
- Comma 2. Ultimo periodo e omesso riferimento alle misure di sicurezza: ai fini della revoca le misure di sicurezza debbono intendersi ricomprese nel richiamo alle sentenze passate in giudicato "*per i reati indicati nel comma 1*". Va considerato, infatti, che le misure di sicurezza conseguono comunque ad una sentenza e quindi all'accertamento di un fatto costituente reato.
- Comma 2. Riferimento agli articoli 75, comma 1 lett.a) e 75-bis, comma 1 lett.f) del DPR 309/90. Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui "*le condizioni soggettive indicate*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

al primo periodo del comma 1...intervengano in data successiva al rilascio". In tal caso il prefetto dispone la revoca del titolo abilitativo, a meno che siano trascorsi più di tre anni dall'applicazione delle misure di prevenzione o, nelle ipotesi di reato, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Nel primo periodo del comma 2 la locuzione "fermo restando" va intesa nel senso di evitare la sovrapposizione, in sede applicativa, di differenti norme alle medesime fattispecie concrete, in quanto gli articoli 75 e 75-bis del T.U. sugli stupefacenti già prevedono la sospensione o il divieto di conseguire la patente di guida ovvero il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. In proposito appare non corretto che il soggetto che contravviene alla normativa antidroga, ed in base a quest'ultima venga sottoposto a misure limitative dell'utilizzo di titoli abilitativi alla guida, possa essere nuovamente sottoposto alle medesime misure in quanto previste come sanzioni anche dal Codice della strada con ciò determinandone un illogico raddoppio. Va, altresì, considerato il possibile esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo previsto dall'art.122 dello stesso D.P.R. 309 del 1990 che comporterebbe la cessazione delle misure irrogate ai sensi della normativa antidroga.

- Comma 3. Decorrenza triennale degli effetti interdittivi al rilascio di nuova patente.
La decorrenza degli effetti interdittivi in argomento, sempreché non persista a carico del richiedente la sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza, deve ritenersi riferita, in ossequio ai principi generali di efficacia dell'atto amministrativo, alla data di notifica della revoca.
- Comma 5. Nuove modalità di collegamento tra banche dati.
Infine, si precisa che, in attesa dell'attuazione di quanto disposto del comma 5, relativo a nuove modalità di interconnessione tra le banche dati del Dipartimento per le politiche del personale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la inibizione al rilascio del documento di guida di cui al comma 1, non è operante, configurandosi unicamente la possibilità di revoca dopo il rilascio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Pansa)
Pansa

Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la

comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.

Il decreto di cui al presente comma e' adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.



San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Francesca Iacotini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- Che la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 GIU. 2011
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/00;

E' divenuta esecutiva il 27 GIU. 2011 dopo 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Nicolina Basta

Commissario Straordinario: Verbale di deliberazione N. 80 del 12.05.2011